



**CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO**

Area della Dirigenza

TRIENNIO 2021-2023
PARTE ECONOMICA 2022

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO- AREA DIRIGENZA
TRIENNIO 2021-2023 – PARTE ECONOMICA 2022**

Premesso che in data 28.12.2022 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo dell'Area Dirigenza per il triennio 2021-2023 – parte economica 2022 e che la Giunta Comunale con deliberazione n. 09 del 26.01.2023 ha autorizzato il Presidente della Delegazione Datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto stesso;

In data **06.02.2023** presso la residenza Municipale della Città di Albano Laziale si è proceduto alla firma definitiva del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza per il triennio 2021-2023 parte economica 2022:
Per la Delegazione Datoriale

➤ Presidente Dott.ssa Daniela Urtesi

Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- CGIL FP: _____
- CISL FP: _____
- UIL FLP: *Primo* _____

Visti :

- i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 per il triennio 2016-2018

Premesso che:

- a) l'art. 3, comma 9, del CCNL 17/12/2020 dispone che *"Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate"*;
- b) l'art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020 prevede, al comma 1, che *"1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale."*
- c) con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2021 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4, CCNL 17/12/2020;
- d) che con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;
- e) sulla scorta di determinazione dirigenziale n. 219 del 08.03.2022, sono state quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza per l'anno 2022, in conformità alla nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 CCNL 17/12/2020;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'art. 23, comma 2, D.Lgs n.75/2017 prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n. 75/2017, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance,*



destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.

Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020.

1. Le risorse costituenti il fondo per l'anno **2022**, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono quindi così ripartite:

	Importo
Retribuzione Posizione	143.296,97
Retribuzione Risultato	25.287,69
Totale	168.584,66

2. Nel caso in cui residuassero dall'anno precedente ulteriori risorse, queste saranno destinate alla retribuzione di risultato come previsto dall'art.57, comma 3, ultimo periodo, fatta salva l'applicazione della clausola di salvaguardia così come disciplinata nel presente accordo.

Art. 2 Retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett.b) CCNL 17/12/2020.

1. La retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo le modalità definite nel sistema di valutazione tempo per tempo vigente, volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Peg-Pdp-Pdo e secondo i principi definiti dalla Legge n. 150/2009 e successive mod.int.

2. Per la retribuzione di risultato viene destinato anche per il 2022 una percentuale non inferiore al 15% del fondo complessivo.



Art. 3 Incarichi ad interim - Definizione percentuale (art. 45, comma 1, lett.c) CCNL 17/12/2020

1. Nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, CCNL 17/12/2020, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo e della dotazione organica dirigenziale, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

Visto, letto e sottoscritto. 06.02.23

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Urtesi



CGIL FP

CISL FP

UIL FLP

